## REGOLAMENTO (CEE) N. 234/71 DEL CONSIGLIO del 1º febbraio 1971

che sopprime taluni prodotti compresi nell'allegato al regolamento (CEE) n. 2603/69 relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (1), in particolare l'articolo 10,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le esportazioni di alcuni prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2603/69 sono state liberalizzate dallo Stato membro o dagli Stati membri che fino allora avevano mantenuto restrizioni quantitative; che per la Comunità

è pertanto possibile applicare il principio della libertà d'esportazione per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

I prodotti che figurano in allegato al presente regolamento sono soppressi dall'allegato del regolamento (CEE) n. 2603/69.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1º febbraio 1971.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. SCHUMANN

## ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
14.01 B	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili):  — Bambù; canne e simili
14.05 ex B	Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove :  — Laminarie, lichene, carrageen, alghe, gelidium
ex 23.05	Fecce di vino ; tartaro greggio :  — Fecce di vino contenenti, in peso, meno del 6 % di vino ; tartario greggio
41.09	Ritagli ed altri avanzi di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, e di pelli conciate o pergamenate, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio e di pelli; segatura, polvere e farina di cuoio e di pelli
50.01	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)

<sup>(1)</sup> GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25.